
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello, dichiarazione d'incompetenza territoriale del tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo opposto, revoca implicita dell'ingiunzione, strumenti di tutela

Con riferimento alla pronuncia con cui la Corte d'appello abbia dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo opposto, decidendo poi anche sulle spese di lite, ma omettendo di revocare espressamente il decreto stesso, va affermato che essa va impugnata con regolamento di competenza, risultando inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio prescritto dall'[art. 47 c.p.c., comma 2](#). Va inoltre affermato che sebbene detta pronuncia d'appello non abbia espressamente provveduto alla revoca del decreto ingiuntivo, tale statuizione è da ritenere ivi implicita. La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale, non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto: nel riconoscersi incompetente nel merito, infatti, il giudice dell'opposizione implicitamente, ma necessariamente, revoca il decreto ingiuntivo, emesso sul presupposto di tale competenza.

Massime rilevanti

Ai fini della tempestività della proposizione del regolamento di competenza, ove manchi in atti il biglietto di cancelleria concernente la comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla competenza, occorre verificare se detta comunicazione si sia perfezionata in altro modo equipollente, e solo in mancanza deve aversi riguardo alla data di pubblicazione della sentenza stessa, in tale ultimo caso considerandosi tempestivo il ricorso che sia stato notificato alla controparte nel termine di un anno da tale data, previsto dall'[art. 327 c.p.c.](#) (cfr. es. Cass., ord. 16 maggio 2003, n. 7720).

Ove il ricorrente abbia ritirato la copia autentica della sentenza, si compie un atto in tutto equipollente alla comunicazione mediante biglietto di cancelleria, posto che con l'estrazione di copia autentica la parte acquisisce conoscenza legale del provvedimento, all'esito di un'attività istituzionale della cancelleria, la quale necessariamente comporta l'individuazione del soggetto che richiede la copia e del soggetto che la ritira, nonchè l'annotazione della data di rilascio della copia stessa (cfr. Cass. 11 giugno 2012, n. 9421; 2 ottobre 2008, n. 24418).

Si deve ravvisare una declaratoria implicita di nullità del decreto ingiuntivo nell'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione, senza dichiarare nullo il decreto, ma prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e rimette le parti dinanzi al giudice indicato dalle medesime (Cass., ord. 20 maggio 2005, n. 10687; 15 dicembre 1999, n. 14075), come pure nella sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto (Cass. 9 novembre 2004, n. 21297; 4 gennaio 1995, n. 139; 25 settembre 1991, n. 10007).

Ove il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo riconosca che la domanda di condanna era stata rivolta ad un giudice incompetente, egli dichiara tale incompetenza (che è poi anche la propria), revoca il decreto e rimette le parti davanti al giudice competente; in tal caso si pone termine, con la pronuncia di incompetenza e la conseguente revoca, per motivi processuali, del decreto ingiuntivo, al giudizio di opposizione, onde, essendo la pronuncia di revoca del decreto (esplicita o implicita) conseguenza necessaria ed inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso, quella che trasmigra davanti al giudice dichiarato competente non è più propriamente, una causa di opposizione ad un decreto (che più non esiste), ma una causa che deve essere considerata alla stregua di una mera nuova iniziativa e di un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione, comportante un esame autonomo della controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto dal ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo e che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario, come si arguisce dall'[art. 645 c.p.c., comma 2](#), ivi permanendo soltanto il giudizio di accertamento del credito a suo tempo monitoriamente azionato ed ormai trasmigrato al giudice ad quem (cfr. Cass., ord. 20 maggio 2005, n. 10687; 11 ottobre 1995, n. 10586).

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 26.1.2016, n. 1372

...omissis...

1. I motivi del ricorso principale propongono avverso la sentenza impugnata censure non sempre perspicue, che possono peraltro essere come di seguito riassunte: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 645 c.p.c., avendo la corte territoriale omesso di pronunciare la revoca del decreto ingiuntivo opposto; nonchè degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere essa compensato le spese; 2) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere la sentenza impugnata compensato le spese di lite, che, in assenza di adesione all'eccezione di incompetenza, avrebbero dovuto gravare sulla parte opposta, e per avere omesso di motivare al riguardo, essendosi limitata ad addurre i "giusti motivi".

Nel ricorso incidentale la banca denuncia, dal suo canto: 1) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (si menziona nel corso del motivo l'art. 1362 c.c.), o vizio di motivazione sotto ogni aspetto, perchè il rapporto tra le parti si è svolto anche presso la sede centrale in xxxxxxxxxxxx come risulta dall'intestazione del modulo fideiussorio, ove si legge "Sede centrale"; 2) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (si menziona nel corso del motivo l'art. 1362 c.c.), o vizio di motivazione sotto ogni aspetto, perchè il contratto di fideiussione recava in calce una postilla relativa alla sottoscrizione specifica della clausola, ai sensi dell'art. 1341 c.c., onde ciò palesava che la competenza prescelta fosse quella del Tribunale di Sondrio; 3) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (si menziona nel corso del motivo

l'art. 1362 c.c.), o vizio di motivazione sotto ogni aspetto, perchè dalla clausola n. 16 si desumono esistere due fori alternativi, quello della circoscrizione della filiale e quello della circoscrizione della sede centrale, ma la corte d'appello non lo ha rilevato.

2. Il ricorso principale è inammissibile, ma si converte in regolamento di competenza.

2.1. Il ricorrente si duole dell'omessa dichiarazione di nullità/revoca del decreto ingiuntivo opposto, mentre la decisione sulla competenza è oggetto del ricorso incidentale.

La Corte d'appello di Milano ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sondrio in favore del Tribunale di Milano, compensando le spese del giudizio, ma omettendo di revocare espressamente il decreto ingiuntivo emesso dal presidente del primo Ufficio.

Tale sentenza avrebbe dovuto essere impugnata con regolamento di competenza. Invero, le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, anche se di secondo grado, devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all'art. 42 c.p.c., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione (Cass. 7 maggio 2015, n. 9268; 23 maggio 2003, n. 8165).

Il principio è stato affermato da questa Corte anche con riferimento alle ipotesi inverse, in cui sia stata invece emessa la declaratoria di nullità e la revoca del decreto, e che resta, però, decisione sulla competenza e non sul merito, trattandosi di una pronuncia necessaria e conseguente che decide soltanto incidenter tantum sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, assorbendo in tal modo la statuizione sulla competenza l'intera portata della relativa sentenza, da impugnare necessariamente con il regolamento (Cass. 4 febbraio 2009, n. 2729; 23 maggio 2003, n. 8165; 26 marzo 2003, n. 4478); così come pronuncia consequenziale alla dichiarata incompetenza è anche quella che abbia provveduto sulle spese processuali (Cass. 23 maggio 2003, n. 8165; 18 agosto 1997, n. 7661);

il principio è esteso alle pronunce sulla competenza emesse in grado di appello, pur quando abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado riguardante anche il merito, le quali sono quindi impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado, configurandosi come mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza (Cass. 12 novembre 1999, n. 12586; 18 agosto 1997, n. 7661).

Ne consegue che, in tali ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio prescritto dall'art. 47 c.p.c., comma 2 (Cass. 7 maggio 2015, n. 9268; 18 agosto 1997, n. 7661).

Sulla base di tali condivisibili approdi, occorre verificare di ufficio se possa ricevere applicazione il principio della conversione dell'inammissibile ricorso per cassazione in istanza per regolamento di competenza.

2.2. Perchè possa attuarsi la conversione, il ricorso deve presentare i requisiti di sostanza e di forma dell'istanza di regolamento e rispettare il termine perentorio di cui all'art. 47 c.p.c., comma 2.

Ai fini della tempestività della proposizione del regolamento di competenza, ove manchi in atti il biglietto di cancelleria concernente la comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla competenza, occorre verificare se detta comunicazione si sia perfezionata in altro modo equipollente, e solo in mancanza deve aversi riguardo alla data di pubblicazione della sentenza stessa, in tale ultimo caso considerandosi tempestivo il ricorso che sia stato notificato alla controparte nel termine di un anno da tale data, previsto dall'art. 327 c.p.c. (cfr. es. Cass., ord. 16 maggio 2003, n. 7720).

In particolare, reputa il Collegio che, ove il ricorrente abbia ritirato la copia autentica della sentenza, si compie un atto in tutto equipollente alla comunicazione mediante biglietto di cancelleria, posto che con l'estrazione di copia autentica la parte acquisisce

conoscenza legale del provvedimento, all'esito di un'attività istituzionale della cancelleria, la quale necessariamente comporta l'individuazione del soggetto che richiede la copia e del soggetto che la ritira, nonché l'annotazione della data di rilascio della copia stessa (cfr. Cass. 11 giugno 2012, n. 9421; 2 ottobre 2008, n. 24418).

Nella specie non risulta che la sentenza, pubblicata il 4 marzo 2009, sia stata comunicata, nè notificata, mentre il rilascio della sua copia autentica è avvenuto il 14 luglio 2009 ed il ricorso è stato notificato dal ricorrente il 20 e 22 luglio 2009 (fra l'altro, entro il termine lungo): onde è da reputare rispettato, in definitiva, il termine dalla legge richiesto per la proposizione dell'istanza di regolamento di competenza. Concorrendo, pertanto, le condizioni all'uopo necessarie, il ricorso si converte in istanza di regolamento di competenza.

3. Ciò posto, il primo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

3.1. Infondato è il motivo nella sua prima parte, laddove si duole della violazione e della falsa applicazione degli artt. 112 e 645 c.p.c..

Va rilevato che, sebbene la sentenza impugnata non abbia espressamente provveduto alla revoca del decreto ingiuntivo, tale statuizione è da ritenere ivi implicita.

Questa Corte ha già reputato, in altri casi, che si debba ravvisare una declaratoria implicita di nullità del decreto ingiuntivo nell'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione, senza dichiarare nullo il decreto, ma prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e rimette le parti dinanzi al giudice indicato dalle medesime (Cass., ord. 20 maggio 2005, n. 10687; 15 dicembre 1999, n. 14075), come pure nella sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto (Cass. 9 novembre 2004, n. 21297; 4 gennaio 1995, n. 139; 25 settembre 1991, n. 10007).

Pertanto, ove il giudice dell'opposizione a Decreto Ingiuntivo riconosca che la domanda di condanna era stata rivolta ad un giudice incompetente, egli dichiara tale incompetenza (che è poi anche la propria), revoca il decreto e rimette le parti davanti al giudice competente; in tal caso si pone termine, con la pronuncia di incompetenza e la conseguente revoca, per motivi processuali, del decreto ingiuntivo, al giudizio di opposizione, onde, essendo la pronuncia di revoca del decreto (esplicita o implicita) conseguenza necessaria ed inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso, quella che trasmigra davanti al giudice dichiarato competente non è più propriamente, una causa di opposizione ad un decreto (che più non esiste), ma una causa che deve essere considerata alla stregua di una mera nuova iniziativa e di un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione, comportante un esame autonomo della controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto dal ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo e che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario, come si arguisce dall'art. 645 c.p.c., comma 2, ivi permanendo soltanto il giudizio di accertamento del credito a suo tempo monitoriamente azionato ed ormai trasmigrato al giudice ad quem (cfr. Cass., ord. 20 maggio 2005, n. 10687; 11 ottobre 1995, n. 10586).

In conclusione, la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale, non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, ma contiene, ancorchè implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto:

nel riconoscersi incompetente nel merito, infatti, il giudice dell'opposizione implicitamente, ma necessariamente, revoca il decreto ingiuntivo, emesso sul presupposto di tale competenza.

Ne deriva l'infondatezza del motivo in parte qua.

3.2. La parte del motivo che richiama le norme sulle spese di lite è inammissibile, non formulando il dovuto quesito di diritto (e sembrando peraltro frutto di mero lapsus calami, posto il contenuto del motivo che segue).

4. Il secondo motivo è infondato.

Sebbene fosse mancata l'adesione all'eccezione di incompetenza, il giudice adito ben poteva, nell'esercizio del suo potere discrezionale, compensare le spese di lite, in virtù del consolidato principio secondo cui, in tema di regolamento delle spese processuali e prima delle modifiche all'art. 92 c.p.c., in forza della L. 28 dicembre 2005, n. 263 (applicabile *ratione temporis* a tutti i giudizi instaurati successivamente al 1 marzo 2006) e della L. 18 giugno 2009, n. 69 (in vigore dal 4 luglio 2009), il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (fra le tante, Cass. 5 aprile 2003, n. 5386).

5. Il ricorso incidentale è inammissibile, per mancanza di idonei quesiti di diritto, posto che tutti quelli formulati contengono una sostanziale ripetizione del contenuto del motivo stesso e sono densi di valutazioni, dando per scontato ciò che, invece, è oggetto del giudizio.

6. Le spese vengono interamente compensate, attesa la reciproca soccombenza.
p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa per intero tra le parti le spese di lite.